



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 luglio 2018
(OR. en)

11180/18

LIMITE

JUR 369
COUR 29
INST 290

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0900 (COD)**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Corte di giustizia dell'Unione europea
Data:	13 luglio 2018
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Progetti di modifiche del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea - Lettera del presidente della Corte di giustizia

Si allega per le delegazioni una lettera del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea sul tema in oggetto, indirizzata al presidente del Consiglio dell'Unione europea.

All. : Lettera del presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 luglio 2018.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Il Presidente

Lussemburgo, 13 luglio 2018

*Ill.mo Min. Gernot Blümel
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi, 175
B – 1048 Bruxelles*

Ill.mo Presidente,

Il 26 marzo scorso, ho trasmesso ai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio una domanda basata sugli articoli 281, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, diretta a modificare il protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Come indicavo nella mia lettera, questa domanda mira a sfruttare tutte le potenzialità offerte dalla riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea, adottata nel dicembre 2015, e si articola in quattro parti consistenti, in primo luogo, nel trasferire al Tribunale la competenza a statuire, in primo grado, su determinate categorie di ricorsi per inadempimento, in secondo luogo, nell'attribuire alla Corte di giustizia il trattamento dei ricorsi di annullamento collegati alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata da quest'ultima a titolo dell'articolo 260 TFUE, in terzo luogo, nell'istituire, presso la Corte di giustizia, un procedimento preventivo di ammissione di determinate categorie di impugnazioni e, in quarto luogo, nell'operare un coordinamento terminologico.

Benché le discussioni su questa domanda progrediscono bene e non abbiano evidenziato difficoltà particolari per quanto concerne le ultime tre parti della domanda, ciò non sembra avvenire, viceversa, per la parte relativa al trasferimento, al Tribunale, della competenza a statuire, in primo grado, su determinate categorie di ricorsi per inadempimento. Diverse interrogazioni sono state infatti formulate in merito alla portata precisa del trasferimento operato a favore del Tribunale e dell'impatto eventuale di un siffatto trasferimento sulla durata globale del procedimento nonché sul carico di lavoro della Corte di giustizia, mentre alcuni intervenienti hanno suggerito di attendere il completamento della terza fase della riforma dell'architettura giurisdizionale, nel settembre 2019, e l'adozione della relazione sul funzionamento del Tribunale, nel dicembre 2020, per proporre, eventualmente, una modifica nella ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale.

Pur rimanendo convinta che la domanda da essa presentata al legislatore dell'Unione costituisce una domanda equilibrata, che tiene conto tanto delle capacità rispettive della Corte di giustizia e del Tribunale quanto del dovere inderogabile di una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte prende atto nondimeno delle esitazioni formulate in merito alla prima parte di questa domanda – che trovano eco, segnatamente, nel parere reso dalla Commissione europea lo scorso 11 luglio 2018 – e dell'auspicio di numerosi protagonisti di attendere che la riforma dell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea porti tutti i suoi frutti.

Alla luce di ciò, la Corte invita il legislatore dell'Unione a rinviare a una fase successiva l'esame della parte della domanda relativa al trasferimento al Tribunale della competenza a statuire, in primo grado, su determinate categorie di ricorsi per inadempimento – parte che potrebbe costituire ancora oggetto di modifiche proposte dalla Corte – e a dare priorità al trattamento delle altre tre parti di detta domanda.

Infatti, posto che sembra che queste ultime parti non sollevino difficoltà particolari, la Corte Le sarebbe estremamente riconoscente se esse potessero essere adottate rapidamente. In particolare, in considerazione segnatamente dell'aumento continuo del numero di cause promosse dinanzi alla Corte, l'istituzione di un procedimento preventivo di ammissione per determinate categorie di impugnazioni – simile a quello esistente in numerosi Stati membri – è indispensabile per consentire alla Corte di svolgere, nelle migliori condizioni, il ruolo attribuitole dai trattati, consistente nel trattare le cause che le sono sottoposte con la rapidità opportuna e nel rispetto dei diritti delle parti in causa.

RingraziandoLa sin d'ora e confermandomi a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento complementare che Lei desideri ottenere, Le rinnovo, Ill.mo Presidente, i sensi della mia più alta stima.

Koen Lenaerts